

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Caserta - **Decreto dirigenziale n. 47 del 27 ottobre 2009 – Ditta Testa Domenico - Cava di calcare sita in localita' Santa Croce nel Comune di Alife (CE). Rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'attivita' estrattiva presentata ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 14 del 6.11.2008.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI CASERTA

Premesso:

- ◆ che la L.R. n. 14 del 6.11.2008 *“Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive”* consente, nelle more della completa attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), la prosecuzione delle attività estrattive negli esercizi di cava la cui autorizzazione è risultata scaduta per l'intervenuto termine, alle condizioni in essa stabilite ed entro la data improrogabile del 30.06.2010;
- ◆ che, con nota acquisita al protocollo del Settore al n. 117312 in data 11.02.2009, la ditta Testa Domenico ha presentato istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava sita in località Santa Croce del Comune di Alife (CE) ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 14 del 6.11.2008;
- ◆ che, con note prot. n. 166424 e 211778 rispettivamente del 26.02.2009 e del 11.03.2009, questo Settore ha dato comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, di *“avvio del procedimento finalizzato all'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 14/08”*;
- ◆ che con nota prot. n. 353776 del 24.04.2009 questo Settore, avendo verificato in fase di preistruttoria che la ditta non è mai stata autorizzata alla prosecuzione della coltivazione della cava di cui all'oggetto, ha comunicato alla stessa, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s. m. e i., che l'istanza presentata ai sensi della L.R. 14/08 sarebbe stata rigettata e che, entro il termine di 10 giorni, potevano essere presentate osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- ◆ che, con nota acquisita al protocollo del Settore al n. 411992 in data 12.05.2009, la ditta, in persona del suo titolare Testa Domenico assistito dall'avv. Domenico Vitale, in riscontro alla nota con la quale questo Settore ha preannunciato il rigetto dell'istanza in argomento, ha formulato le osservazioni di seguito sinteticamente riportate:
 - ✧ la cava era titolare di autorizzazione con termine scaduto ai sensi della L.R. 54/85, in quanto essa *“..fu regolarmente denunciata ai sensi dell'art. 24 e seguenti del D.P.R. 128/59...”* e, successivamente in data 05.07.1986 *“.. a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 54/85, la Società presentò ai sensi dell'articolo 36 istanza di prosecuzione, su tutte le particelle denunciate in disponibilità ... terreno sul quale veniva consentito l'esercizio dell'attività estrattiva ... fino alla data del 7.07.1997, a seguito dell'adozione del Decreto del Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta n. 16954 di rigetto dell'istanza ex art. 36;*
 - ✧ l'esercizio di cava non è stato oggetto di provvedimenti interdettivi e sanzionatori per abusivismo né è stata richiesta la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 23 della L.R. 54/85 per cui non si ricade nella previsione di cui al punto 2 delle direttive regionali;
 - ✧ nessuna attività di cava può ritenersi conclusa, per qualsivoglia provvedimento venga assunto, senza che si sia provveduto agli obbligatori provvedimenti di ricomposizione ambientale (vedesi nota prot. 516733 del giugno 2007 del Dirigente del Settore Regionale Cave e Torbiere);

Considerato:

- ⇒ che l'art. 10-bis della L. 241/90 e s. m. e i. prescrive di motivare nel provvedimento finale l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'istante;
- ⇒ che le osservazioni presentate dal Sig. Testa Domenico assistito dall'avv. Domenico Vitale non sono accoglibili in quanto:
 1. la Denuncia d'esercizio (ex D.P.R. 128/59) legittimava l'esercente a presentare la domanda di proseguimento (art. 8 L.R. 54/85) e a proseguire l'attività estrattiva ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 in regime transitorio nelle more del rilascio della necessaria autorizzazione, quindi essa non costituiva né sostituiva il titolo autorizzativo;
 2. l'istanza di prosecuzione della coltivazione ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 della ditta Testa Domenico è stata rigettata da questo Settore con provvedimento n. 16954 del 7.07.1998 e per-

tanto detta Società non risulta a nessun titolo regolarmente autorizzata ai sensi della L.R. 54/85 e s. m. e i.;

3. il riferimento al punto 2 della direttiva regionale prot. n. 40166 del 16.01.2009, che esclude determinati esercizi di cava dal rilascio dell'autorizzazione, è fuorviante in quanto vuole dimostrare che l'inapplicabilità dello stesso (esclusione) alla cava in questione fa sì che essa possa essere inclusa tra quelle destinate ad ottenere l'autorizzazione; l'assunto è infondato in quanto:

- a. il punto 2.a.) della direttiva regionale prot. n. 40166 del 16.01.2009 si riferisce agli esercizi di cava autorizzati ai sensi della L.R. 54/85 che sono stati oggetto di provvedimenti ex art. 28, comma 1, L.R. 54/85 e s. m. e i., ragion per cui, visto quanto riportato al precedente punto 2, esso non è riferibile alla ditta Testa Domenico;
- b. il punto 2.b.) della direttiva regionale prot. n. 40166 del 16.01.2009 richiama l'art. 23 della L.R. 54/85 che è riferito, ancora una volta, ai titolari dell'autorizzazione ex L.R. 54/85, ragion per cui, visto quanto sopra argomentato, esso non è riferibile alla Società in oggetto;

⇒ che la ditta Testa Domenico ha comunque l'obbligo di provvedere alle operazioni di recupero e di ricomposizione ambientale del sito di cava in questione, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;

Vista la L.R. 54/1985;

Vista la L.R. 17/1995;

Viste le Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 11 del 7.06.2006 e l'Ordinanza Commissariale n. 12 del 6.07.2006;

Vista la L.R. 14/2008;

Vista la direttiva del Coordinatore dell'A.G.C. 15 n. 40166 del 16.01.2009;

Vista la direttiva del Coordinatore dell'A.G.C. 15 n. 174217 del 27.02.2009;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. Cave e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **il rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva presentata dalla ditta Testa Domenico ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 14 del 6.11.2008.**

Il presente Decreto viene inviato:

in via telematica:

- * al Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici / Opere Pubbliche, per opportuna conoscenza;
- * al Settore Regionale Cave e Torbiere - A.G.C. 15 Settore 12, per opportuna conoscenza;
- * al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania - A.G.C. 01 Settore 02, per la pubblicazione;

in forma cartacea:

- * al Sig. Testa Domenico Amm. unico della omonima Ditta con sede in via Trutta n. 20 nel Comune di Piedimonte Matese (CE), per notifica;
- * al Sindaco del Comune di Alife (CE) per notifica e competenza;
- * al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione.

Si evidenzia che la Ditta Testa Domenico, in vigenza della L.R. 54/85 e s. m. e i., è comunque obbligata alla progettazione ed esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale, come previsto dall'art. 9 della citata norma regionale.

Il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro gg. 60 a decorrere dalla notifica dello stesso.

Il Dirigente Delegato
Ing. Nicola Di Benedetto